

naio 1930.

Negli anni 1935 e 1936, giusta le disposizioni adottate dall'Om. Consiglio, è stato applicato per il mutuo anzidetto rispettivamente il saggio d'interesse del 5% e del 6%.

Con deliberazione del 21 aprile 1937 l'Om. Consiglio ha consentito, in via del tutto eccezionale, la riduzione del tasso d'interesse al 5,50%, limitatamente all'anno 1937, ed il prolungamento di anni 5 del residuo periodo di ammortamento del mutuo, alla data 1° gennaio 1938, stabilendo il ripristino da tale data del saggio d'interesse del 7%.

I comuni di Corcheto e Piva prospettano ora la critica situazione in cui versano e le gravi difficoltà per poter portare a pareggio i loro bilanci, particolarmente gravati dall'onere dell'ammortamento del mutuo concesso dall'Istituto.

I comuni anzidetti fanno quindi presente che la Cassa di Risparmio di Corcheto e Corcheto è disposta a concedere loro un mutuo, per la estinzione del residuo credito dell'Istituto, al tasso del 6% e per la durata di anni 30. Gli Enti mutuatari però, prima